

**Prot. QI/2023/0200309
del 14/11/2023**

Ai Responsabili di procedimento della Direzione
Edilizia Privata del Dipartimento P.A.U.
Ai Municipi da I a XV – Direzioni Tecniche
e p.c. All' Avvocatura Capitolina

Oggetto: Chiarimento inerente la reinstallazione stagionale delle *“opere removibili, dirette a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e stagionali per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive”* ex art. 3 commi 25, 26 e 27 della L.R. Lazio n. 17 del 31/12/2016.
Indirizzi per gli Uffici.

Pervengono allo scrivente Dipartimento richieste di chiarimento in merito all'oggetto anche a seguito di due pareri recentemente resi sull'argomento dalla Direzione dipartimentale conseguenti ad intervenute modifiche normative.

Il primo, prot. QI/33106/2020, *“inerente l'art. 3 commi 25, 26 e 27 della L.R. n. 17 del 31.12.2016, afferenti le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti temporanee e stagionali per lo svolgimento di attività, manifestazioni culturali e sportive”*, il secondo, prot. QI/20469/2022, *“inerente le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comunicate ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e-bis del D.P.R. 380/2001 ss.mm.ii. e dell'art. 3 comma 26 della L.R. Lazio n. 17/2016, anche in considerazione della loro reiterazione ripetuta e continuativa nel tempo”*.

La precisazione richiesta è sulla possibilità della reiterazione stagionale per più annualità delle coperture temporanee, in particolare per impianti sportivi.

Al fine di rendere univoco ed omogeneo il comportamento degli Uffici dell'Amministrazione Capitolina nelle sue varie articolazioni territoriali si rende pertanto il presente parere, a maggiore specificazione dei precedenti, dove il tema della “stagionalità” è stato trattato marginalmente e con riferimento ad una sentenza della cassazione penale per una vicenda occorsa fuori della Regione Lazio e che ha avuto origine prima dell'entrata in vigore del D.L. 76/2020,

A tal fine è utile riportare, limitatamente agli stralci qui di interesse, le modifiche succedutesi nella normativa regionale e nazionale.

L.R. Lazio 12/2016 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione)

Capo IV – Disposizioni per lo sviluppo e la competitività

Art. 20 (Disposizioni in materia urbanistica)

(...)

12. Possono essere realizzate, in quanto considerate opere contingenti e temporanee, mediante comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 4, del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, le opere, quali palloni pressostatici o strutture geodetiche, a copertura di un impianto sportivo, dirette ad essere rimosse entro il tempo massimo e non prorogabile di centoventi giorni dalla loro installazione.

13. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 12 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.

14. La mancata rimozione della copertura dell'impianto sportivo nel termine massimo di cui al comma 12 comporta l'applicazione delle sanzioni edilizie previste per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire.

L.R. Lazio 17/2016 (Legge di Stabilità regionale 2017)

Art. 3 (Disposizioni varie)

(...)

25. Al fine di incrementare l'offerta di sport sul territorio regionale, a beneficio della domanda da parte della cittadinanza e dell'occupazione nello specifico settore, si ritiene opportuno favorire l'utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi all'aperto anche nel periodo invernale.

26. Nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia sono consentite opere removibili, dirette a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e stagionali per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive, destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque, entro un termine non superiore ad otto mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture.

27. Ai sensi dell'articolo 22, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, l'esecuzione delle opere di cui al comma 26, è subordinata alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La mancata rimozione delle opere entro il termine di cui al comma 26 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44 del d.p.r. 380/2001.

DPR 380/2001 (nel testo previgente al D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020 c.d. decreto semplificazioni)

Art. 6 (L) - Attività edilizia libera

Comma 1

(...)

e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale (lettera introdotta dal D.Lgs. 222/2016);

DPR 380/2001

Art. 6 (L) - Attività edilizia libera

Comma 1

(...)

e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;

Glossario edilizia libera (D.M. 2/03/2018 in G.U. Serie Generale n.81 del 7/04/2018) con riferimento alla attività n. 26 del D.Lgs. 222/2016

(...)

Opere contingenti temporanee - Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 26)

n. 54 Elemento: Stand fieristico – Opera: Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione

n. 56 Elemento: Tensostrutture, pressostrutture e assimilabili – Opera: Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione

Alla luce della evoluzione della normativa sopra riportata è chiara da parte del legislatore, regionale prima e nazionale dopo, la volontà di agevolare progressivamente l'installazione di strutture temporanee facilmente rimovibili sottraendole al regime amministrativo del P.d.C. se rimosse nei termini prestabiliti, allungandone la durata di permanenza e consentendone l'installazione oltre che per far fronte ad esigenze contingenti e temporanee anche per esigenze stagionali, cioè, per definizione, che si ripetono in determinati periodi dell'anno pur senza avere il carattere della continuità.

In particolare: dal comma 25 dell'art. 3 della L.R. Lazio 17/2016 *“Al fine di incrementare l'offerta di sport sul territorio regionale, a beneficio della domanda da parte della cittadinanza e dell'occupazione nello specifico settore, si ritiene opportuno favorire l'utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi all'aperto anche nel periodo invernale”*; dalla relazione al D.L. 76/2020 relativamente all'art. 10 comma 1 *“Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) La lettera c), concerne modifiche all'articolo 6, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001. La previsione consente di considerare attività edilizia libera la realizzazione di strutture leggere destinate ad essere rimosse alla fine della loro temporanea necessità di utilizzo. Di conseguenza, i termini massimi di detto utilizzo sono portati a 180 giorni. Per assicurare l'effettiva rimozione di tali manufatti la disposizione richiede una comunicazione all'amministrazione comunale della data di avvio dei lavori di realizzazione e di smontaggio delle strutture, per consentirne i dovuti controlli. Inutile sottolineare l'importanza che queste strutture amovibili assumono per talune importanti attività che si svolgono soprattutto nella stagione estiva (bar, trattorie, stabilimenti balneari) e la necessità che la realizzazione e la rimozione di dette strutture sia puntualmente regolamentata dalla legge piuttosto che affidata alla valutazione del singolo Comune, in carenza di una disciplina univoca. Questa disposizione, già presente da numerosi anni in alcune leggi regionali, si è peraltro rivelata particolarmente efficace”*

La Regione Lazio, ai sensi del DPR 380/2001 art. 6 comma 6 lett. a) ed art. 22 comma 4 che consentono alle regioni di estendere la disciplina degli interventi soggetti ai regimi della comunicazione e della segnalazione ad ulteriori interventi, con la legge 17/2016, quindi già prima


del D.L. 76/2020, ha concesso *“per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive”* un maggior favor prevedendo il carattere stagionale delle strutture temporanee ed un maggior tempo di permanenza a stagione, 8 mesi invece dei 90 giorni allora previsti dalla normativa nazionale.

Nella normativa sopra citata, tra le tipologie di strutture temporanee facilmente rimovibili, sono espressamente ricompresi i palloni pressostatici, le strutture geodetiche, le tensostrutture, le pressostrutture e assimilabili.

Restano ovviamente fatte salve le eventuali norme sovraordinate maggiormente restrittive, tra cui quella paesaggistica ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004, con particolare riferimento alle voci A.16, A.17, A.28, B.25 e B.26 degli allegati A e B al DPR 31/2017 (*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*).

Si rappresenta che i pareri rilasciati non entrano nel merito dell'ammissibilità in concreto di specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli aspetti giuridici delle questioni sottoposte e non comportano lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi di fatto prospettati nei quesiti.

Il Dirigente della U.O.
Studio degli assetti procedurali
della materia edilizia
Ing. Piero Presutti



Il Direttore della Direzione
Edilizia Privata
Ing. Fabrizio Mazzenga



Il Direttore del Dipartimento
Arch. Gianni Gianfrancesco